Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per la sanità pubblica

2025/0223(COD)

16.4.2026

EMENDAMENTI
930 - 1178

Progetto di relazione
Leire Pajín, Aurelijus Veryga
(PE782.236v01-00)

Meccanismo unionale di protezione civile e sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

Proposta di regolamento
(COM(2025)0548 – 2025/0223(COD))

Emendamento 930
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le risorse di rescEU sono impiegate, anche a fini di spiegamento, impiego nazionale, prestito o donazione e ***anche*** per la gestione delle riserve strategiche di rescEU, in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	9. Le risorse di rescEU sono impiegate, anche a fini di spiegamento, impiego nazionale, prestito o donazione e per la gestione delle riserve strategiche di rescEU, in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 931
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Le operazioni di rescEU sono adattate in modo da essere sensibili alla dimensione di genere e reattive e da rispondere alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, i rifugiati, i migranti e i pazienti dipendenti da cure mediche essenziali, al fine di garantire che le azioni di risposta alle emergenze siano inclusive, efficaci ed eque.

Or. en

Emendamento 932
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.	11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, ***e in consultazione con lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che ospita il mezzo di risposta,*** decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.

Or. en

Emendamento 933
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.	11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte***, basandosi su necessità individuate***.

Or. en

Emendamento 934
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di	11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di

consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.	consumo, la Commissione ***in consultazione con gli Stati membri,*** può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.

Or. it

Emendamento 935
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad ***assicurare che*** dette risorse ***siano pienamente integrati*** nella risposta generale.	12. Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad ***agevolare l'integrazione di*** dette risorse nella risposta generale.

Or. en

Emendamento 936
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o ***sugli*** Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale.	16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o ***su uno o più*** Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale. ***Lo spiegamento al di fuori dell'Unione, in particolare in***

contesti fragili, è effettuato nel pieno rispetto dei principi umanitari e del regolamento sugli aiuti umanitari.

Or. en

Emendamento 937
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o sugli Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale.	16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o sugli Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale. ***Lo spiegamento al di fuori dell'Unione, in particolare in contesti fragili, è effettuato nel pieno rispetto dei principi umanitari e del regolamento sugli aiuti umanitari.***

Or. en

Emendamento 938
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis. Qualora uno Stato membro sia situato in una regione ad alto rischio di incendi boschivi stagionali e costituisca un nodo strategico per la risposta della protezione civile nei confronti di paesi terzi, la Commissione prende in considerazione l'istituzione di un

preposizionamento annuale permanente dei mezzi aerei antincendio e di risposta alle emergenze di rescEU in tale Stato membro, anziché limitarne lo spiegamento ai periodi di maggiore rischio stagionale.

Or. en

Emendamento 939
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. Quando le risorse di rescEU sono dispiegate in paesi terzi, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di dispiegare personale proprio, in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	17. Quando le risorse di rescEU sono dispiegate in paesi terzi, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di dispiegare personale proprio, ***o possono ritirare il personale già dispiegato,*** in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 940
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione avvia, in cooperazione con gli Stati membri, le azioni elencate di seguito per rafforzare le capacità di anticipazione e di allerta rapida ***muovendo dalle capacità spaziali dell'Unione*** messe a disposizione ***da Copernicus,*** da Galileo e, laddove necessario, da altri servizi spaziali:	1. La Commissione***, con il sostegno dell'EUSPA,*** avvia, in cooperazione con gli Stati membri, le azioni elencate di seguito per rafforzare le capacità di anticipazione e di allerta rapida messe a disposizione da Galileo e, laddove necessario, da altri servizi spaziali***, tra cui Copernicus e il servizio governativo di osservazione della Terra quale polo a***

livello dell'Unione per la messa in comune e la condivisione delle capacità delle infrastrutture spaziali e terrestri, in conformità del principio di cui all'articolo 13, nonché quale punto di accesso sicuro per gli utenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati. Sulla base della propria esperienza, l'EUSPA garantisce la gestione delle infrastrutture e della fornitura di servizi tramite il servizio governativo di osservazione della Terra, comprese le funzioni di sicurezza, autenticazione e monitoraggio operativo:

Or. en

Emendamento 941
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per migliorare i sistemi transfrontalieri di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;	(a) per migliorare i sistemi transfrontalieri di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi***:*** ***(i) garantendo un sistema obbligatorio di allerta rapida e di condivisione delle informazioni tempestivo e proattivo nei contesti transfrontalieri, in particolare per le regioni di confine che rischiano di essere colpite, imponendo agli Stati membri di diffondere allarmi rapidi sulla base di valutazioni, modelli e previsioni dei rischi;*** ***(ii) garantendo che tutti gli Stati membri limitrofi che rischiano di essere colpiti e i loro punti di contatto designati siano informati senza indugio e, ove possibile, ricevano aggiornamenti in tempo reale;*** ***(iii) garantendo che le autorità regionali e locali, in particolare nelle regioni frontaliere, possano trasmettere allerte***

rapide ai punti di contatto nazionali; (iv) garantendo l'interoperabilità e l'interconnessione in tempo reale tra i sistemi nazionali di allerta rapida e i sistemi a livello dell'Unione, compresi l'ERCC, il polo e i pertinenti servizi spaziali dell'Unione come Galileo;

Or. en

Emendamento 942
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per migliorare i sistemi transfrontalieri di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;	(a) per migliorare i sistemi transfrontalieri di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi ***e delle minacce per la salute***;

Or. en

Emendamento 943
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) sostenere gli Stati membri affinché garantiscano che i sistemi di allerta rapida e di anticipazione a livello nazionale e dell'Unione siano accessibili alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori, alle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica e alle comunità di regioni remote, ultraperiferiche o ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 944
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) integrazione e miglioramento dei sistemi transfrontalieri di rilevamento e allerta rapida esistenti all'insegna di un approccio multirischio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di risposta;	(b) integrazione e miglioramento dei sistemi transfrontalieri di rilevamento e allerta rapida esistenti all'insegna di un approccio multirischio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di risposta***, anche monitorando le acque reflue per individuare rapidamente agenti patogeni, varianti e resistenza agli antimicrobici;***

Or. en

Emendamento 945
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sostenere gli Stati membri nella mappatura delle vulnerabilità e nell'integrazione di queste ultime nei sistemi di allerta rapida nazionali, che sono concepiti per essere accessibili alle persone con disabilità, alle persone affette da malattie croniche, agli anziani, ai minori, alle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica, alle popolazioni sfollate e ai migranti, compresi i minori non accompagnati;

Or. en

Emendamento 946
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) monitorare le variazioni di vulnerabilità quali fattori chiave per anticipare le potenziali ripercussioni delle catastrofi;

Or. en

Emendamento 947
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;	(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare ***i rischi connessi al superamento dei limiti del pianeta, tra cui*** l'impatto dei cambiamenti climatici ***e del degrado ambientale***, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;

Or. en

Emendamento 948
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;	(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, ***in base a proiezioni orientate al futuro,*** fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;

Or. en

Emendamento 949
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare ***l'***impatto dei cambiamenti climatici, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;	(d) per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare ***i rischi connessi all'***impatto dei cambiamenti climatici, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;

Or. en

Emendamento 950
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) istituzione, mantenimento e avanzamento di partenariati scientifici europei su tutti i pericoli, promuovendo in tal modo l'interconnessione tra i sistemi nazionali di ***allerta rapida e di*** allarme e collegandoli potenzialmente all'ERCC e ai sistemi informatici d'interesse;	(f) istituzione, mantenimento e avanzamento di partenariati scientifici europei su tutti i pericoli, promuovendo in tal modo l'interconnessione tra ***le misure di allerta rapida e*** i sistemi nazionali di allarme ***pubblico come il sistema di avviso di emergenza di Galileo*** e collegandoli potenzialmente all'ERCC e ai sistemi informatici d'interesse;

Or. en

Emendamento 951
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) istituzione, mantenimento e avanzamento di partenariati scientifici europei ***su*** tutti i pericoli, promuovendo in tal modo l'interconnessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e collegandoli potenzialmente all'ERCC e ai sistemi informatici d'interesse;	(f) istituzione, mantenimento e avanzamento di partenariati scientifici europei ***che affrontino tutte le vulnerabilità, tutti i rischi e*** tutti i pericoli, promuovendo in tal modo l'interconnessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e collegandoli potenzialmente all'ERCC e ai sistemi informatici d'interesse;

Or. en

Emendamento 952
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) garantire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le autorità locali e regionali nella progettazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi di allerta rapida e di allarme, con una chiara ripartizione delle competenze e scadenze di attuazione definite per garantire allarmi tempestivi e un coordinamento efficace;

Or. en

Emendamento 953
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) garantire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le autorità locali e regionali nella progettazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi di allerta rapida e di allerta, con una chiara ripartizione delle competenze e scadenze di attuazione definite per garantire allarmi tempestivi e un coordinamento efficace;

Or. en

Emendamento 954
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) sostenere un'azione preventiva basata sulle previsioni dei rischi climatici;

Or. en

Emendamento 955
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g ter) rafforzare la ricerca sulla prevenzione delle catastrofi e lo sviluppo di strumenti per contrastare le cause, mitigare gli effetti e ridurre le ripercussioni delle catastrofi. La ricerca dovrebbe stimolare lo scambio di esperienze;

Or. en

Emendamento 956
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) sviluppare e utilizzare modelli dinamici di mappatura e previsione dei rischi per molteplici rischi basati su dati spaziali, dati operativi sul campo e analisi intersettoriali, in particolare per le aree esposte a rischi ricorrenti, quali incendi boschivi, siccità, inondazioni, eventi sismici e interruzioni dell'approvvigionamento idrico.

Or. el

Emendamento 957
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I sistemi di allerta rapida e di anticipazione sono concepiti per essere accessibili alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori, alle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica e ai gruppi a rischio, alle popolazioni sfollate e ai migranti e alle comunità in regioni remote, ultraperiferiche o ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 958

Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I sistemi di allerta rapida e anticipazione sono concepiti per essere accessibili alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori, alle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica, ai gruppi a rischio e alle comunità in regioni remote, ultraperiferiche o ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 959
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione sostiene gli Stati membri affinché garantiscano che i sistemi di allerta rapida si traducano in un'azione rapida a livello nazionale, regionale e locale, anche in contesti transfrontalieri, se del caso.

Or. en

Emendamento 960
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le iniziative e i programmi, strumenti e servizi esistenti, quali i servizi di Copernicus, sono convogliati in uno strumento tecnico-scientifico perché contribuiscano con competenze tecnico-scientifiche alla preparazione operativa, all'analisi e alla conoscenza situazionale del polo, dell'ERCC e degli Stati membri, così che risulti possibile anticipare, prepararsi e rispondere a catastrofi e crisi con approcci orientati al servizio di carattere multirischio e intersettoriale.	2. Le iniziative e i programmi, strumenti e servizi esistenti, quali i servizi di Copernicus, sono convogliati in uno strumento tecnico-scientifico perché contribuiscano con competenze tecnico-scientifiche***, tra cui conoscenze specialistiche in materia di scienze climatiche, protezione dell'ambiente e salute pubblica,*** alla preparazione operativa, all'analisi e alla conoscenza situazionale del polo, dell'ERCC e degli Stati membri, così che risulti possibile anticipare, prepararsi e rispondere a catastrofi e crisi con approcci orientati al servizio di carattere multirischio e intersettoriale.

Or. en

Emendamento 961
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le iniziative e i programmi, strumenti e servizi esistenti, quali i servizi di Copernicus, sono convogliati in uno strumento tecnico-scientifico perché contribuiscano con competenze tecnico-scientifiche alla preparazione operativa, all'analisi e alla conoscenza situazionale ***del polo,*** dell'ERCC e degli Stati membri, così che risulti possibile anticipare, prepararsi e rispondere a catastrofi e crisi con approcci orientati al servizio di carattere multirischio e intersettoriale.	2. Le iniziative e i programmi, strumenti e servizi esistenti, quali i servizi di Copernicus, sono convogliati in uno strumento tecnico-scientifico perché contribuiscano con competenze tecnico-scientifiche alla preparazione operativa, all'analisi e alla conoscenza situazionale dell'ERCC e degli Stati membri, così che risulti possibile anticipare, prepararsi e rispondere a catastrofi e crisi con approcci orientati al servizio di carattere multirischio e intersettoriale.

Or. en

Motivazione

I riferimenti al polo dovrebbero essere eliminati qualora la struttura corrispondente non sia mantenuta nel dispositivo del regolamento.

Emendamento 962
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascuno Stato membro ***può decidere di usare i*** servizi di emergenza prestati da Galileo ed EGNOS, Copernicus, IRIS2 e GOVSATCOM ovvero dalla conoscenza dell'ambiente spaziale.	3. Ciascuno Stato membro ***provvede, se del caso, a garantire l'uso efficace dei*** servizi di emergenza prestati da Galileo ed EGNOS, Copernicus, IRIS2 e GOVSATCOM ovvero dalla conoscenza dell'ambiente spaziale***, nell'ambito dei propri sistemi nazionali di allerta rapida e di risposta***. ***Per garantire un coordinamento e un'interoperabilità transfrontalieri ottimali, gli Stati membri allineano i propri sistemi alle capacità unionali e integrano sistematicamente tali servizi nei loro quadri operativi mediante i finanziamenti e il sostegno tecnico dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 963
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione e l'Agenzia (EUSPA), in cooperazione con gli Stati membri, sostengono l'uso e l'integrazione dei servizi di monitoraggio delle interferenze in radiofrequenza, compresi i

servizi forniti per le esigenze delle componenti spaziali dell'Unione, al fine di migliorare l'allerta rapida e la conoscenza situazionale nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, in particolare consentendo l'individuazione di perturbazioni che interessano i servizi spaziali, l'individuazione di interferenze transfrontaliere, la continuità dei sistemi di posizionamento e comunicazione utilizzati nella risposta alle emergenze e la loro integrità, anche integrandoli, se del caso, nel Centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Or. en

Emendamento 964
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione***, anche garantendo la disponibilità di canali di comunicazione resilienti, compresi i mezzi non digitali, e assicurando che la comunicazione pubblica sia chiara, accessibile e facilmente comprensibile a tutti i segmenti della popolazione, in particolare in momenti di crisi***.

Or. en

Emendamento 965
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione***, fornendo informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili, rafforzando la fiducia della popolazione nelle informazioni ufficiali ed educandola a combattere la disinformazione, in particolare in ambito medico***.

Or. fr

Emendamento 966
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Michalis Hadjipantela, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione***, prestando particolare attenzione alla radiodiffusione sia nelle autovetture sia, tramite radio alimentate a batterie, nelle abitazioni.***

Or. en

Emendamento 967
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione***, senza lasciare indietro nessuno e promuovendo una cultura della preparazione***.

Or. en

Emendamento 968
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Michalis Hadjipantela, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione***, senza lasciare indietro nessuno***.

Or. en

Emendamento 969
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione europea elabora una relazione che valuta l'aderenza degli Stati membri alle caratteristiche fondamentali di sistemi di allarme pubblico e di comunicazione in caso di

crisi efficaci, sulla base delle caratteristiche individuate nella relazione Niinistö. Tra tali caratteristiche figurano in particolare:

(a) la distribuzione multicanale, che garantisca l'uso di una varietà di canali di comunicazione, tra cui SMS, applicazioni mobili, social media, televisione, radio e sirene, al fine di massimizzare la copertura, garantire la ridondanza e ridurre il rischio di singoli punti di guasto;

(b) la capacità di selettività geografica, che consenta la trasmissione di allarmi sulla base dell'ubicazione geografica delle popolazioni colpite;

(c) la chiarezza e la brevità dei messaggi, che garantiscano una comunicazione chiara, concisa e orientata all'azione;

(d) l'accessibilità e l'inclusività, che garantiscano allarmi accessibili alle persone con disabilità e alle persone che potrebbero non comprendere la lingua nazionale, anche utilizzando formati multilingue e tecnologie assistive;

(e) i test periodici e il miglioramento costante, che garantiscano che i sistemi siano periodicamente sottoposti a test e che la popolazione abbia familiarità con il loro funzionamento;

(f) la sensibilizzazione, che garantisca l'informazione del pubblico in merito al sistema di allerta, alla sua finalità e alle azioni da intraprendere in caso di allerta.

Or. en

Emendamento 970
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione sostiene gli sforzi degli Stati membri volti a rafforzare la preparazione e la consapevolezza delle loro popolazioni in merito agli allarmi in corso a livello dell'Unione, anche attraverso sistemi di allerta multicanale, accessibili e resilienti in grado di funzionare, tra l'altro, in situazioni caratterizzate da una connettività limitata o dal verificarsi di interruzioni critiche della rete, anche ricorrendo ai servizi satellitari di riserva, e che tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità, degli anziani e dei turisti temporaneamente presenti nel territorio di uno Stato membro.

Or. el

Emendamento 971
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione formula raccomandazioni relative ai sistemi pubblici di allarme al fine di sostenere gli Stati membri e tutte le autorità competenti nel diffondere allarmi alla popolazione in modo tempestivo, chiaro e inclusivo, anche promuovendo l'accessibilità a persone con disabilità, agli anziani, ai minori, alle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica e ad altre persone in situazioni di vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 972

Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati, con il sostegno della Commissione, a garantire che i sistemi di allarme pubblico possano, se del caso, fornire informazioni chiare anche alle persone che non conoscono la lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, in particolare nelle zone caratterizzate da un intenso turismo stagionale o da una forte presenza di residenti temporanei.

Or. el

Emendamento 973
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di catastrofe transfrontaliera, ***il polo e*** l'ERCC ***possono*** fungere da facilitatori per la condivisione tra i paesi interessati di informazioni sull'uso del servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo. Su richiesta di uno Stato membro, ***il polo e*** l'ERCC ***possono*** diffondere ***al suo*** interno e per suo conto messaggi di allarme pubblico tramite il servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo.	3. In caso di catastrofe transfrontaliera, l'ERCC ***può*** fungere da facilitatore per la condivisione tra i paesi interessati di informazioni sull'uso del servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo. Su richiesta di uno Stato membro, l'ERCC ***può*** diffondere ***all'***interno ***dello Stato membro*** e per suo conto messaggi di allarme pubblico tramite il servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo.

Or. en

Motivazione

I compiti relativi alla condivisione delle informazioni operative e alla diffusione degli allarmi dovrebbero rimanere di competenza dell'ERCC e non dovrebbero essere assegnati a una struttura distinta, quale il polo.

Emendamento 974
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Michalis Hadjipantela, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione europea valuta l'aderenza degli Stati membri alle caratteristiche dei sistemi di allarme pubblico efficienti citate nella relazione Niinistö dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's civilian and military preparedness and readiness (Più sicuri insieme – rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare)[1 bis].
	[1 bis] Niinistö, Sauli, "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme – Rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare), 2024, pag. 82.

Or. en

Emendamento 975
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Servizio spaziale integrato dell'Unione per i sistemi di allarme pubblico
	L'EUSPA (l'"Agenzia") garantisce un servizio spaziale integrato dell'Unione per i sistemi di allarme pubblico combinando l'uso dei servizi forniti individualmente

dalle componenti spaziali dell'Unione, tra cui il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione, l'osservazione della Terra, la connettività sicura e la conoscenza dell'ambiente spaziale, e consentendo la fornitura di soluzioni spaziali coerenti, sovrane e interoperabili per soddisfare le esigenze di protezione civile. Tali servizi sono forniti attraverso interfacce utente, piattaforme di servizio e terminali interoperabili che consentano un accesso ininterrotto alle capacità spaziali dell'Unione nell'ambito dei cicli di gestione del rischio di crisi e catastrofi.

Or. en

Motivazione

Un piano di gestione delle catastrofi dell'UE basato su un servizio spaziale integrato dell'Unione per i sistemi di allarme pubblico contribuirebbe a: – rendere la società più resiliente e ridurre la sua esposizione alle conseguenze delle catastrofi sia naturali sia di origine antropica; – migliorare la comprensione delle catastrofi, ma anche migliorare la preparazione, la risposta e la ripresa post-catastrofe; – fornire un approccio coerente alla gestione delle catastrofi in tutta l'Unione, utilizzando applicazioni spaziali.

Emendamento 976
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Compito dell'ERCC è migliorare la conoscenza situazionale comune dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantire una capacità operativa continuata, 24 ore su 24 ogni giorno, e coadiuvare gli Stati membri e la Commissione nel perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.	1. Compito dell'ERCC è migliorare la conoscenza situazionale comune dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento***, comprese le crisi transfrontaliere e intersettoriali,*** garantire una capacità operativa continuata, 24 ore su 24 ogni giorno, e coadiuvare gli Stati membri e la Commissione nel perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 977
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Compito dell'ERCC è migliorare la conoscenza situazionale comune dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantire una capacità operativa continuata, 24 ore su 24 ogni giorno, e coadiuvare gli Stati membri ***e*** la Commissione nel perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.	1. Compito dell'ERCC è migliorare la conoscenza situazionale comune dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantire una capacità operativa continuata, 24 ore su 24 ogni giorno, e coadiuvare ***in via prioritaria*** gli Stati membri***, nonché*** la Commissione***,*** nel perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 978
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ERCC opera in stretta cooperazione con ***le*** autorità nazionali di protezione civile e le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione.	2. L'ERCC opera in stretta cooperazione con ***i rappresentanti delle*** autorità nazionali di protezione civile e le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione.

Or. it

Emendamento 979
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta a livello dell'Unione.	3. In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta a livello dell'Unione***, qualora uno Stato abbia presentato una richiesta di assistenza all'ERCC conformemente all'articolo 28 del presente regolamento***.

Or. fr

Emendamento 980
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'ERCC sostiene in modo permanente la preparazione e la conoscenza situazionale:
	(a) anticipando e monitorando i rischi e le minacce, anche a livello transfrontaliero e intersettoriale, in particolare elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio e, se del caso, individuando i loro effetti a cascata;
	(b) raccogliendo e valutando le informazioni transfrontaliere e intersettoriali provenienti dai servizi della Commissione competenti e, se del caso, dal SEAE, come pure le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, anche tramite i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, le notifiche di catastrofi e crisi e le risposte avviate nell'ambito di altri strumenti di gestione dei rischi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento affida chiaramente la funzione permanente di monitoraggio, analisi e conoscenza situazionale a livello transfrontaliero e intersettoriale all'ERCC. Rafforza il ruolo dell'ERCC quale centro permanente di coordinamento dell'Unione, migliora il flusso di informazioni pertinenti, protegge i dati sensibili ed evita di creare una seconda struttura permanente di gestione delle crisi parallela.

Emendamento 981
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'ERCC condivide i risultati dei compiti di cui al paragrafo 3 bis con il Consiglio e i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 4, tramite specifici canali di comunicazione diretti e, se del caso, tramite le pertinenti piattaforme sicure dell'Unione.

Or. en

Emendamento 982
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Qualora le informazioni raccolte e valutate a norma del paragrafo 3 bis indichino che una crisi transfrontaliera e intersettoriale è imminente o si è verificata e ha un impatto così ampio o una rilevanza politica tale da richiedere un coordinamento e una risposta tempestivi a

livello dell'Unione, l'ERCC raccomanda alla presidenza del Consiglio di prendere in considerazione l'attivazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio. Tale attivazione è effettuata conformemente alle norme che disciplinano tali dispositivi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento crea un chiaro legame tra la funzione analitica permanente dell'ERCC e il quadro di coordinamento politico dell'Unione in caso di crisi. Consente all'ERCC, sulla base del monitoraggio e della valutazione costanti da esso effettuati, di raccomandare alla presidenza del Consiglio di prendere in considerazione l'attivazione dei dispositivi IPCR, preservando pienamente nel contempo le norme in materia decisionale applicabili e il ruolo politico degli Stati membri.

Emendamento 983
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. I compiti di cui ai paragrafi da 3 bis a 3 quater sostengono l'anticipazione, la preparazione e la conoscenza situazionale e non comprendono il coordinamento operativo autonomo delle misure di risposta degli Stati membri al di là dei casi di cui all'articolo 26 bis.

Or. en

Emendamento 984
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.	4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione. ***Il trattamento delle informazioni classificate e dei dati sensibili sotto il profilo della sicurezza da parte dell'ERCC e, se attivato, del polo è effettuato esclusivamente in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione e classificazione dei dati, in particolare la decisione 2013/488/UE del Consiglio e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, e subordinatamente al consenso esplicito dello Stato membro che trasmette i dati conformemente al principio del controllo dell'originatore.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'ERCC e, se attivato, il polo possono trattare informazioni sensibili e classificate UE solo nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di sicurezza, classificazione e protezione dei dati. Salvaguarda inoltre il controllo degli Stati membri sulle informazioni sensibili richiedendo espressamente il consenso dello Stato membro che trasmette i dati e il pieno rispetto del principio del controllo dell'originatore.

Emendamento 985
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione ***e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE***, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.	4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 986
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.	4. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze ***e catastrofi*** all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 987
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ERCC, in cooperazione con gli Stati membri, sostiene l'interoperabilità tra gli strumenti digitali a livello di Unione e le piattaforme nazionali della

protezione civile, compresi gli strumenti di allerta rapida e di conoscenza situazionale, tramite orientamenti, interfacce comuni e supporto tecnico.

Or. en

Emendamento 988
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ERCC utilizza strumenti digitali avanzati, compresa l'intelligenza artificiale, per l'allarme rapido, l'analisi dei rischi e la previsione dell'evoluzione delle crisi e sostiene l'interoperabilità tra gli strumenti digitali a livello dell'UE e le piattaforme nazionali di protezione civile.

Or. hr

Emendamento 989
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento dell'ERCC e ne informano la Commissione. L'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri è disciplinata in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	5. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento dell'ERCC e ne informano la Commissione. L'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri è disciplinata in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. ***Ai fini del presente articolo gli Stati membri possono designare gli stessi punti di contatto designati ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 990
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'ERCC offre al polo di cui all'articolo 26 l'accesso alle proprie risorse analitiche e scientifiche, alle infrastrutture per la conoscenza situazionale, ai sistemi di comunicazione e alla capacità operativa 24 ore su 24 ogni giorno. A norma del presente articolo la creazione e il funzionamento del polo non incidono sul mandato e sulle responsabilità dell'ERCC e non creano strutture operative autonome permanenti distinte dall'ERCC.

Or. en

Emendamento 991
Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Polo di coordinamento per le crisi	
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni	

giorno.

2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.

3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.

4. Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

5. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento del polo e ne informano la Commissione.

Or. fr

Motivazione

La creazione di un nuovo polo di coordinamento per le crisi facente capo alla Commissione europea, aggiungendo un terzo centro di gestione delle crisi a livello dell'UE, risulta superflua, in quanto tale centro rivendicherebbe competenze già assunte, comprometterebbe l'efficacia operativa dei servizi di soccorso e costituirebbe una fonte di complessità e un onere amministrativo e finanziario per gli Stati membri.

Emendamento 992
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Polo di ***coordinamento*** per le crisi	Polo di ***sostegno unionale*** per le crisi ***transfrontaliere e intersettoriali***

Or. en

Emendamento 993
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Polo di coordinamento ***per le*** crisi	Polo di ***supporto per il*** coordinamento ***delle*** crisi

Or. it

Emendamento 994
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La creazione di un polo di coordinamento per le crisi permanente a livello unionale centralizzerebbe inutilmente le funzioni di gestione delle crisi, che dovrebbero rimanere principalmente di competenza degli Stati membri e della struttura dell'ERCC esistente.

Emendamento 995

Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di ***coordinamento*** per le crisi ("polo"). ***Per le crisi intersettoriali*** il polo si ***basa sulla struttura e sulle*** capacità ***dell'ERCC, comprese le relative capacità*** analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di ***sostegno unionale*** per le crisi ***transfrontaliere e intersettoriali*** ("polo") ***al fine di agevolare il coordinamento transfrontaliero e intersettoriale a livello dell'Unione e fornire sostegno unionale in caso di crisi transfrontaliere e intersettoriali alle condizioni stabilite all'articolo 26 bis, che integri, senza pregiudicarle, le funzioni di protezione civile dell'ERCC di cui all'articolo 25***. Il polo ***opera tramite l'ERCC e*** si ***avvale delle*** capacità analitiche e scientifiche ***del Centro***, ***della sua*** conoscenza situazionale e ***della sua*** capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno. ***Il polo non esercita poteri decisionali autonomi nei confronti degli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il polo integra, ma non sostituisce, l'ERCC. Opera tramite l'ERCC, non dispone di poteri decisionali autonomi nei confronti degli Stati membri e coopera, ove necessario, con il SEAE e le strutture sanitarie competenti dell'Unione. Ciò rafforza il coordinamento, preservando nel contempo la sussidiarietà ed evitando duplicazioni.

Emendamento 996
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento ***per le*** crisi ("polo"). Per le crisi ***intersettoriali*** il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	1. ***Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, delle competenze nazionali e delle specificità degli Stati membri e senza pregiudizio per il ruolo del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE),*** fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di ***supporto per il*** coordinamento ***delle*** crisi ("polo"). Per le crisi il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.

Or. it

Emendamento 997
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di ***coordinamento*** per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di ***sostegno*** per le crisi ***intersettoriali*** ("polo") ***al fine di favorire la conoscenza situazionale e fornire sostegno tecnico e operativo nelle crisi intersettoriali***. Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.

Or. en

Emendamento 998
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo") ***presso l'ERCC***. Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.

Or. fr

Emendamento 999
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del paragrafo 1, il polo stabilisce accordi strutturati per la condivisione delle informazioni con le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione, tra i quali, se del caso e nell'ambito dei rispettivi mandati:
	(a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), comprese le informazioni derivate dal sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur);
	(b) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol);
	(c) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);
	(d) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA);
	(e) l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA);

(f) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

(g) l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

(h) l'Agenzia europea per la difesa (AED);

(i) il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN) e la capacità unica di analisi dell'intelligence (SIAC).

Or. en

Emendamento 1000
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una volta attivato a norma dell'articolo 26 bis, il polo svolge le proprie operazioni sotto la guida dell'ERCC. L'ERCC fornisce la continuità operativa, l'infrastruttura di coordinamento e i sistemi di comunicazione necessari per le attività del polo.

Or. en

Emendamento 1001
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle	***soppresso***

crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione amplia il polo trasformandolo in una struttura di coordinamento intersettoriale ed esterna non necessaria che va oltre il mandato fondamentale della protezione civile.

Emendamento 1002
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera ***strettamente*** con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto ***dei relativi ruoli*** e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi ***transfrontaliere e*** intersettoriali il polo coopera con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel ***pieno*** rispetto ***del ruolo*** e ***delle*** competenze ***dell'alto rappresentante***. ***Tale cooperazione mira a evitare duplicazioni e a garantire la coerenza tra la risposta alle crisi interne ed esterne.***

Or. en

Emendamento 1003
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna

(SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.	(SEAE) ***su richiesta e in coordinamento con gli Stati membri interessati,*** nel rispetto dei relativi ruoli e competenze ***senza pregiudicare le competenze nazionali in materia di politica estera e di sicurezza***.

Or. it

Emendamento 1004
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze. ***In tale contesto, agisce nel pieno rispetto del regolamento sugli aiuti umanitari e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.***

Or. en

Emendamento 1005
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze ***e nel pieno rispetto del regolamento sugli aiuti umanitari e delle***

norme applicabili del diritto internazionale umanitario.

Or. en

Emendamento 1006
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei ***relativi ruoli*** e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)***, assicurando nel contempo la complementarità dei ruoli ed evitando la duplicazione dei compiti,*** nel ***pieno*** rispetto dei ***rispettivi mandati*** e competenze.

Or. en

Emendamento 1007
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del ***servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)*** nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del ***SEAE*** nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.

Or. it

Emendamento 1008
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il polo coopera, se del caso, con le strutture e le agenzie dell'Unione responsabili della preparazione e della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e del quadro di governance istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2371. Tale cooperazione mira a evitare duplicazioni e a garantire la coerenza tra la risposta alle crisi transfrontaliere e intersettoriali e la preparazione e la risposta dell'Unione alle emergenze sanitarie.

Or. en

Emendamento 1009
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo scopo principale del polo è:
	(a) fornire supporto in caso di crisi per il coordinamento tra le misure e i meccanismi di risposta specifici previsti da altre normative europee per ogni

settore coinvolto dalla crisi;

(b) monitorare la risposta complessiva alle crisi garantendo un costante riscontro al Consiglio, anche attraverso l'IPCR.

Or. it

Emendamento 1010
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento del polo e ne informano la Commissione. Tali punti di contatto fungono anche da destinatari della conoscenza situazionale intersettoriale condivisa dall'ERCC a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 ter, indipendentemente da un'eventuale attivazione del polo. La Commissione tiene un registro di tali punti di contatto e lo aggiorna regolarmente. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono designare gli stessi punti di contatto designati ai fini dell'articolo 25, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1011
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al

	Consiglio in merito alle attività del polo, compresi il numero e la natura delle crisi in cui è stato attivato, le misure di coordinamento intraprese e gli insegnamenti tratti in materia di preparazione e risposta.

Or. en

Emendamento 1012
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1013
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le funzioni permanenti di monitoraggio e di prospettiva operativa a livello dell'Unione non dovrebbero essere concentrate in una struttura di nuova istituzione, quale il polo.

Emendamento 1014
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1015
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.	3. Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio***, specialmente quelli per i quali sono dispiegati mezzi di rescEU***.

Or. en

Emendamento 1016
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il polo può, in cooperazione con gli Stati membri, istituire un meccanismo di sportello unico mediante il quale gli Stati e altri soggetti che prestano assistenza possono portare a termine tutte le procedure amministrative necessarie per l'invio di personale di soccorso, attrezzature, beni di prima necessità e assistenza finanziaria garantendo un punto di contatto unico a livello dell'Unione per la durata dell'operazione di assistenza. Ciò può includere l'agevolazione degli accordi logistici e amministrativi transfrontalieri per il trasporto di prodotti medici di origine umana, compresi gli organi destinati ai trapianti, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 1017
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il CECIS può anche includere funzioni per la tracciabilità digitale e il monitoraggio della spedizione, della ricezione, del deposito e della distribuzione di assistenza, attrezzature e scorte, ai fini della trasparenza, della consapevolezza operativa e della responsabilità effettiva.

Or. el

Emendamento 1018
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il coordinamento operativo dovrebbe rimanere legato alle strutture esistenti e non essere trasferito a un nuovo organismo di coordinamento permanente a livello dell'Unione.

Emendamento 1019
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1020
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.	4. Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1***, fatta salva la responsabilità operativa e amministrativa primaria degli Stati membri di gestire le crisi all'interno del proprio territorio***.

Or. el

Emendamento 1021
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo provvede al coordinamento con ***le*** autorità nazionali ***competenti*** designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.	4. Il polo provvede al coordinamento con ***i rappresentanti delle*** autorità nazionali ***di protezione civile*** designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1022
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il polo si coordina, se del caso, con gli organismi di coordinamento di altri meccanismi dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi. Le attività del polo non duplicano né sostituiscono le attività di altri meccanismi di risposta alle crisi o di gestione dei rischi.

Or. en

Emendamento 1023
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile, il funzionamento del polo non ostacola la capacità dell'ERCC di fornire agli Stati membri un sostegno 24 ore su 24 ogni giorno.

Or. en

Emendamento 1024
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento del polo e ne informano la Commissione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Se il polo non è mantenuto come struttura distinta, non dovrebbe esistere l'obbligo per gli Stati membri di stabilire punti di contatto specifici per il suo funzionamento.

Emendamento 1025
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento del polo e ne informano la Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1026
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Gli Stati membri designano i punti di contatto*** per il funzionamento del polo ***e*** ne informano la Commissione.	5. Per il funzionamento del polo***, quest'ultimo interagisce con gli stessi punti di contatto designati dagli Stati membri per l'ERCC, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, e gli Stati membri*** ne informano la Commissione.

Or. it

Emendamento 1027
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Compiti del polo di sostegno unionale per le crisi transfrontaliere e intersettoriali
	1. Il polo diventa operativo al momento dell'attivazione dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, anche quando tale decisione fa seguito a una raccomandazione dell'ERCC a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 quater. Durante tale periodo il polo opera sotto la guida operativa dell'ERCC a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 bis, agendo sulla base dei compiti assegnatigli dal Consiglio nel quadro degli anzidetti dispositivi, e l'ERCC riferisce periodicamente al Consiglio in merito alle misure adottate.
	2. Qualora i dispositivi dell'IPCR siano attivati nella modalità scambio di informazioni o nella modalità piena attivazione come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, il polo:
	(a) monitora la crisi per la quale sono attivati i dispositivi IPCR e fornisce una conoscenza aggiornata della situazione di crisi;
	(b) condivide con il Consiglio, i servizi competenti della Commissione e i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, i risultati derivanti dalla conoscenza situazionale, senza indebito ritardo, utilizzando appositi canali di comunicazione diretta e, se del caso, attraverso la piattaforma web IPCR;
	(c) se del caso, rende le informazioni pertinenti disponibili alla capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione (ISAA) di cui all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio.

3. Qualora i dispositivi IPCR siano attivati in modalità piena attivazione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, il Consiglio può, in aggiunta, assegnare al polo compiti a sostegno della risposta alle crisi intersettoriali a livello tecnico e operativo. Tali compiti possono comprendere l'agevolazione della condivisione delle informazioni e l'invio di esperti e sono individuati tramite proposte d'azione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993. Nell'esecuzione di tali compiti, l'ERCC coordina gli esperti e le risorse inviati.

4. I compiti svolti dal polo a norma del paragrafo 2 cessano alla disattivazione dei pertinenti dispositivi IPCR conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio. Analogamente, qualsiasi sostegno tecnico e operativo aggiuntivo assegnato a norma del paragrafo 3 cessa al momento della disattivazione della pertinente piena attivazione degli IPCR.

5. Nel caso in cui il polo fornisca supporto in una crisi transfrontaliera e intersettoriale a norma del presente articolo, esso agisce in conformità dell'articolo 26 e lascia impregiudicate le responsabilità dell'ERCC di cui all'articolo 25, le autorità nazionali competenti e gli strumenti specifici per settore in questione, tra cui, ove pertinente, le strutture di governance delle emergenze sanitarie dell'Unione e le agenzie che operano a norma della legislazione dell'Unione in materia di sanità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento limita il ruolo operativo del polo alle crisi politicamente riconosciute mediante gli IPCR. Definisce chiaramente ciò che il polo può fare nelle modalità scambio di

informazioni e piena attivazione, garantisce che compiti aggiuntivi richiedano un mandato politico e prevede che le attività del polo terminino automaticamente quando cessano i pertinenti dispositivi IPCR.

Emendamento 1028
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Gestione delle informazioni del polo
	1. Una volta ottenuto il mandato, il polo riceve dalla Commissione e, se del caso, dal SEAE le informazioni intersettoriali che possono includere notifiche di catastrofi e crisi previste da altri strumenti dell'Unione.
	2. Il polo elabora un quadro adeguato alla ricezione delle notifiche relative a crisi emergenti giunte alla Commissione tramite altri meccanismi di risposta alle crisi o di gestione dei rischi dell'Unione.
	3. Tale attività analitica del polo è svolta senza duplicare le attività del SEAE.
	4. Nello svolgere i propri compiti, il polo garantisce il trattamento e la condivisione adeguati delle informazioni, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme in materia di riservatezza, protezione dei dati e protezione delle informazioni sensibili e classificate. Il polo rispetta le condizioni cui sono subordinate le informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare qualora tali informazioni riguardino la sicurezza nazionale o altri interessi nazionali sensibili.
	5. Il polo garantisce la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto

dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 1029
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri o che colpisca, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e alla Commissione. La notifica alla Commissione non è necessaria se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.	1. In caso di catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri o che colpisca, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti***, alle autorità locali competenti nelle regioni di frontiera che potrebbero essere interessate dalla catastrofe*** e alla Commissione. La notifica alla Commissione non è necessaria se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

Or. en

Emendamento 1030
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i	3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i

componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. ***La Commissione garantisce, tramite il CECIS, l'istituzione di un modulo di segnalazione standardizzato che deve essere utilizzato da tutti gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 1031
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce***, consultando gli Stati membri,*** i componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 1032
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo mette a disposizione un quadro adeguato per la ricezione delle notifiche di crisi giunte alla Commissione tramite altri strumenti dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La gestione delle notifiche non dovrebbe essere assegnata a una struttura di nuova istituzione, quale il polo.

Emendamento 1033
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il polo mette a disposizione un quadro adeguato per la ricezione delle notifiche di crisi giunte alla Commissione tramite altri strumenti dell'Unione.	4. Il polo mette a disposizione un quadro adeguato per la ricezione delle notifiche di crisi giunte ***all'ERCC e*** alla Commissione tramite altri strumenti dell'Unione.

Or. it

Emendamento 1034
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora uno Stato membro ritenga che debba essere divulgato un avviso pubblico alla popolazione in merito a una catastrofe in corso o imminente nel suo territorio, che provochi o possa provocare effetti transfrontalieri, tale Stato membro condivide senza indugio l'avviso con gli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e la Commissione. Gli Stati membri provvedono affinché le loro procedure per l'emissione di allerte pubbliche in tali situazioni siano sufficientemente chiare

da garantire una rapida diffusione e condivisione con gli altri Stati membri e, nella sintesi delle informazioni nazionali sulla gestione dei rischi presentate alla Commissione a norma dell'articolo 15, includono informazioni sulla capacità.

Or. en

Emendamento 1035
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora l'ERCC riceva notizia di una catastrofe che presenti le caratteristiche di una crisi, in quanto richiede l'attivazione e il coordinamento di misure, procedure e meccanismi di risposta specifici previsti da altri strumenti dell'Unione e dalla normativa dell'Unione per ogni settore coinvolto, l'ERCC attiva l'intervento del polo ai fini dello svolgimento delle relativa funzione di coordinamento.

Or. it

Emendamento 1036
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe, lo Stato membro o il paese terzo colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. Essa può comprendere,	1. Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe, lo Stato membro o il paese terzo colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. Essa può comprendere,

in particolare, una richiesta di moduli, squadre di intervento, mezzi e attrezzature di soccorso atti all'uso nelle catastrofi, risorse logistiche, risorse di trasporto e qualsiasi altra risorsa. La Commissione stabilisce le procedure operative di risposta alle catastrofi in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	in particolare, una richiesta di moduli, squadre di intervento, mezzi e attrezzature di soccorso atti all'uso nelle catastrofi, risorse logistiche, risorse di trasporto e qualsiasi altra risorsa. La Commissione stabilisce le procedure operative di risposta alle catastrofi ***e alle emergenze*** in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1037
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nelle regioni in cui più paesi terzi sono simultaneamente o ripetutamente colpiti da catastrofi, compreso il Mediterraneo orientale e le zone circostanti, la Commissione agevola la designazione di un punto di coordinamento e di raccolta e smistamento in uno Stato membro geograficamente vicino, per consentire uno spiegamento e un coordinamento logistico più rapidi nei confronti dei paesi terzi colpiti. L'individuazione di tali punti di raccolta e smistamento tiene conto dell'infrastruttura esistente dell'UCPM e della posizione geografica strategica dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1038
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1039
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie ***e*** prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.	2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie***, le componenti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in particolare il Comitato***

internazionale della Croce Rossa (CICR) in situazioni di conflitto armato, e gli altri operatori umanitari pertinenti presenti sul campo, in conformità del sistema di coordinamento a cluster e degli accordi interagenzia permanenti applicabili, al fine di evitare duplicazioni e garantire la complementarità della risposta. La risposta inoltre prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza***, anche cooperando con le organizzazioni umanitarie locali a sostegno della distribuzione dell'"ultimo miglio"***.

Or. en

Emendamento 1040
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.	2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza***, anche cooperando con le organizzazioni umanitarie locali a sostegno della distribuzione dell'"ultimo miglio"***.

Or. en

Emendamento 1041
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.	2. In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie***, come pure con atri operatori umanitari competenti,*** e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.

Or. en

Emendamento 1042
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora l'assistenza sia fornita in situazioni di conflitto armato, ciò avviene nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e dei principi umanitari. L'uso di mezzi militari di sostegno rimane una soluzione di ultima istanza, sotto controllo civile e senza perseguire obiettivi diversi dalla fornitura di assistenza umanitaria.

Or. en

Emendamento 1043
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora l'assistenza sia fornita in situazioni di conflitto armato, ciò avviene nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e dei principi umanitari.

Or. en

Emendamento 1044
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora l'assistenza sia fornita in situazioni di conflitto armato, ciò avviene nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e dei principi umanitari. L'uso di mezzi militari di sostegno rimane una soluzione di ultima istanza, sotto controllo civile e senza perseguire obiettivi diversi dalla fornitura di assistenza umanitaria.

Or. en

Emendamento 1045
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) garantire un coordinamento operativo tempestivo e strutturato con i punti di contatto nazionali dello Stato membro o del paese terzo colpito al fine di agevolare la pianificazione pratica dell'allarme e la preparazione delle capacità di risposta, di ridurre i ritardi tra lo stato di prontezza e le richieste formali di assistenza e di evitare la perdita di informazioni operative cruciali durante la trasmissione attraverso i canali di coordinamento.

Or. en

Emendamento 1046
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario ***e*** il rispetto dei principi umanitari.	9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, ***anche in situazioni di conflitto armato,*** la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario***, il regolamento sugli aiuti umanitari,*** il rispetto dei principi umanitari ***e il diritto umanitario internazionale***.

Or. en

Emendamento 1047
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il ***consenso europeo sull'aiuto umanitario*** e il rispetto dei principi umanitari.	9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, ***anche in situazioni di conflitto armato,*** la Commissione garantisce la coerenza con il ***regolamento sugli aiuti umanitari*** e il rispetto dei principi umanitari ***e del diritto umanitario internazionale***.

Or. en

Emendamento 1048
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione	9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione

internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari.	internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari ***e del diritto umanitario internazionale***.

Or. en

Emendamento 1049
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***nelle*** crisi intersettoriali	Sostegno ***finanziario unionale alla risposta alle*** crisi ***transfrontaliere e*** intersettoriali

Or. en

Emendamento 1050
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***nelle*** crisi intersettoriali	Sostegno ***finanziario unionale alla risposta alle*** crisi intersettoriali

Or. en

Emendamento 1051

Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È possibile ricorrere al polo per fornire*** sostegno in crisi intersettoriali:	1. ***L'Unione fornisce*** sostegno ***finanziario*** in crisi intersettoriali ***per eseguire i compiti di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti***:

Or. en

Emendamento 1052
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È possibile ricorrere al polo per fornire sostegno in crisi intersettoriali:	1. È possibile ricorrere al polo per fornire sostegno in crisi intersettoriali***, laddove l'azione dell'Unione fornisca un chiaro valore aggiunto e rispetti pienamente le competenze degli Stati membri***:

Or. el

Emendamento 1053
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È possibile ricorrere al polo per*** fornire sostegno ***in*** crisi intersettoriali:	1. ***L'Unione può*** fornire sostegno ***finanziario alla risposta alle*** crisi ***transfrontaliere e*** intersettoriali ***qualora siano soddisfatte tutte le condizioni***

seguenti:

Or. en

Emendamento 1054
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È possibile ricorrere ***al polo*** per fornire sostegno in crisi intersettoriali:	1. È possibile ricorrere ***all'ERCC*** per fornire sostegno in crisi intersettoriali:

Or. en

Motivazione

Il sostegno in situazioni di crisi intersettoriale dovrebbe, ove necessario, essere convogliato attraverso l'ERCC esistente piuttosto che attraverso una struttura permanente di nuova istituzione, quale il polo.

Emendamento 1055
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È possibile ricorrere al polo per fornire sostegno ***in*** crisi ***intersettoriali***:	1. È possibile ricorrere al polo per fornire sostegno ***alle*** crisi:

Or. it

Emendamento 1056
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando la risposta è attivata nell'ambito di altri strumenti ***di gestione dei rischi*** dell'Unione;	(a) quando la risposta è attivata nell'ambito di ***misure, procedure e meccanismi di risposta specifici previsti dagli*** altri strumenti dell'Unione ***e dalle normative europee per i settori coinvolti dalla crisi***;

Or. it

Emendamento 1057
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando ***la risposta è attivata*** nell'ambito ***di altri strumenti di gestione dei rischi dell'Unione***;	(a) quando ***è stata inoltrata una richiesta di assistenza*** nell'ambito ***del meccanismo unionale di protezione civile conformemente all'articolo 28***; ***e***

Or. en

Emendamento 1058
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando ***la risposta è attivata*** nell'ambito ***di altri strumenti di gestione dei rischi dell'Unione***;	(a) quando ***è stata inoltrata una richiesta di assistenza*** nell'ambito ***del meccanismo unionale conformemente all'articolo 28***; ***e***

Or. en

Emendamento 1059
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio[19];	(b) nei casi ***in cui sono stati attivati i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) nella modalità piena attivazione*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio[19];
[19] Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj).	[19] Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj).

Or. en

Emendamento 1060
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2014/415/UE del Consiglio[20];	***soppresso***
[20] Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/415/oj).	

Or. en

Emendamento 1061
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2014/415/UE del Consiglio[20];	***soppresso***

[20] Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/415/oj).

Or. en

Emendamento 1062
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) quando il sostegno è chiesto dal Consiglio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1063
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) in caso di emergenza di sanità pubblica a livello di Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2022/2371 o quando l'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il sostegno in caso di crisi intersettoriale nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile non dovrebbe essere attivato dalle dichiarazioni di emergenza sanitaria pubblica o dai quadri di governance sanitaria esterna. Il sostegno della protezione civile deve rimanere limitato a situazioni di risposta alle catastrofi e alle emergenze chiaramente definite e non dovrebbe diventare un veicolo per una più ampia espansione della governance delle emergenze.

Emendamento 1064
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) in caso di emergenza di sanità pubblica a livello di Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2022/2371 o quando l'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1065
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

(e) in caso di emergenza di sanità pubblica a livello di Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2022/2371 o quando l'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1066
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 il sostegno dell'Unione alla risposta può ***coprire*** fino al 100 % ***dei costi*** in funzione dell'entità e dell'impatto della crisi.	2. nei casi di cui al paragrafo 1 il sostegno ***finanziario*** dell'Unione alla risposta può ***comprendere:***
	(a) gli appalti aggiudicati dalla Commissione o la concessione di sovvenzioni agli Stati membri per l'acquisto di mezzi materiali e di eventuali servizi di supporto necessari a integrare l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale; e
	(b) un maggiore finanziamento dei costi ammissibili nell'ambito del meccanismo unionale, anche fino al 100 % ***in casi eccezionali e debitamente giustificati,*** in funzione dell'entità e dell'impatto della crisi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento trasforma l'articolo 29 in una norma di finanziamento chiara e mirata. Subordina il sostegno finanziario eccezionale dell'Unione alla risposta alle crisi transfrontaliere e intersettoriali a due condizioni cumulative: una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale e la piena attivazione dei dispositivi IPCR. Ciò rafforza la certezza del diritto, la disciplina di bilancio e la coerenza con il quadro generale di governance.

Emendamento 1067
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione può acquistare i mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1068
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione può acquistare i mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino.	3. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione può acquistare i mezzi materiali***, tra cui le attrezzature, le contromisure mediche e i prodotti a duplice uso necessari,*** e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino.

Or. en

Emendamento 1069
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando il meccanismo unionale fornisce sostegno alla risposta o il polo facilita la risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di gestione dei rischi, l'ambito di applicazione di tali strumenti è preso in considerazione per determinare l'inclusione dei paesi associati in relazione alle azioni di cui al presente capo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1070
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Quando*** il ***meccanismo unionale fornisce*** sostegno ***alla*** risposta ***o il polo facilita la*** risposta ***attivata*** nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di gestione dei rischi, l'ambito di applicazione di tali strumenti è preso in considerazione per determinare l'inclusione dei paesi associati in relazione alle azioni di cui al presente capo.	4. ***Qualora*** il sostegno ***a norma del presente articolo integri la misura di*** risposta ***adottata*** nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di gestione dei rischi, l'ambito di applicazione di tali strumenti è preso in considerazione per determinare l'inclusione dei paesi associati in relazione alle azioni di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1071
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 30 bis

La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, prestando particolare attenzione alle zone insulari, remote, frontaliere o ad altre meno accessibili geograficamente, in particolare tramite:

(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;

(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;

(c) lo sviluppo delle capacità, comprese squadre mediche mobili e rapidamente dispiegabili, soluzioni di assistenza primaria e capacità di evacuazione medica;

(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese;

(e) il sostegno alla preparazione operativa delle strutture sanitarie critiche, compresi i sistemi di alimentazione di riserva, l'approvvigionamento idrico, la catena del freddo e la resilienza delle comunicazioni.

Or. el

Emendamento 1072
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione fornisce sostegno alla risposta di cui all'articolo 32:	1. La Commissione ***coordina e*** fornisce sostegno alla risposta di cui all'articolo 32:

Or. en

Emendamento 1073
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione fornisce sostegno alla risposta di cui all'articolo 32:	1. La Commissione fornisce sostegno alla risposta di cui all'articolo 32 ***al fine di***:

Or. it

Emendamento 1074
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;	(a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature***, sulle contromisure mediche*** e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse ***e prodotti***;

Or. en

Emendamento 1075
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;	(a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature***, sulle contromisure mediche*** e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse ***e prodotti***;

Or. en

Emendamento 1076
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto, logistiche e materiali che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;	(b) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto, logistiche e materiali ***e delle contromisure mediche*** che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;

Or. en

Emendamento 1077
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto, logistiche e materiali che possono essere messe a disposizione da	(b) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto, logistiche e materiali ***e delle contromisure mediche*** che possono essere

altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;	messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;

Or. en

Emendamento 1078
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sostenendo la protezione delle infrastrutture e delle operazioni di trasporto europee e la loro maggiore resilienza garantendo un ampio uso delle capacità del programma spaziale dell'Unione per il monitoraggio della rete e la continuità operativa, in particolare:
	(i) dei servizi Copernicus, compresi il servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus (CLMS), il servizio relativo ai cambiamenti climatici (C3S) e il sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS), utilizzati per il monitoraggio delle infrastrutture di trasporto, la manutenzione predittiva e l'allerta rapida in relazione ai rischi ambientali e climatici;
	(ii) di Galileo ed EGNOS implementati, anche mediante soluzioni basate su GNSS per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), come soluzione complementare e di riserva per la localizzazione dei treni sulle linee principali già equipaggiate, aumentando in tal modo la resilienza per la salvaguardia della vita umana e la continuità dei sistemi di segnalamento ferroviario;
	(iii) dei servizi di comunicazione satellitare sicuri nell'ambito del programma spaziale dell'Unione,

compresi GOVSATCOM e IRIS², utilizzati come riserva per le comunicazioni ferroviarie critiche e il coordinamento operativo, in particolare nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e di altre linee ferroviarie strategiche, garantendo la continuità delle operazioni in caso di perturbazioni o crisi.

Or. en

Emendamento 1079
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) assistendo lo Stato membro richiedente affinché garantisca che il personale e i volontari mobilitati nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile beneficino del riconoscimento temporaneo delle pertinenti qualifiche professionali, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e, se necessario, mediante deroghe debitamente giustificate per la durata dell'operazione di assistenza. Inoltre, tale personale e tali volontari sono pienamente tutelati, anche mediante idonea protezione giuridica, disposizioni chiare in materia di responsabilità e un'adeguata copertura assicurativa per l'intera durata della loro mobilitazione in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 1080
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.	(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito***, e garantendo la continuità operativa delle operazioni di risposta sostenute in caso di catastrofi di lunga durata o simultanee, anche quando tali catastrofi coincidono con ciberincidenti o altre minacce ibride***.

Or. en

Emendamento 1081
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, ***e*** i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.	(c) finanziando***, su richiesta e con il consenso dello Stato membro interessato,*** le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, ***ove opportuno,*** i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito***, senza pregiudicare la responsabilità primaria degli Stati membri e nel pieno rispetto delle loro competenze nazionali***.

Or. it

Emendamento 1082
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, ***risorse militari comprese,*** e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.	(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, ***dando priorità alle operazioni mediche urgenti, compresi il trasporto di organi*** e ***le equipe di trapianto, nonché*** i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.

Or. en

Emendamento 1083
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.	(c) finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari ***da utilizzare per scopi civili*** comprese, e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.

Or. en

Emendamento 1084
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) aiutando lo Stato richiedente a fornire agli Stati e ad altri operatori che prestano assistenza le risorse seguenti:
	(a) il personale di soccorso, anche

mediante procedure accelerate per il riconoscimento temporaneo delle qualifiche professionali, delle patenti di guida e di altri attestati necessari per l'esercizio di funzioni di assistenza, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e, se necessario, mediante deroga, per la durata dell'operazione di assistenza, per tutte le categorie di personale di soccorso, compresi i volontari e i professionisti non regolamentati;

(b) le attrezzature e i materiali mobilitati nell'ambito delle operazioni di assistenza all'interno dell'Unione prevedendo procedure amministrative semplificate e accelerate conformemente alle norme del mercato unico. Per le attrezzature e le merci importate da paesi esterni all'Unione, si applica la franchigia doganale conformemente al codice doganale dell'Unione, comprese le procedure di sdoganamento accelerato e il diritto di riesportazione di qualsiasi attrezzatura o merce inutilizzata da parte dello Stato o dell'operatore che presta assistenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire meccanismi di recupero dell'IVA semplificati e accelerati per evitare indebiti oneri amministrativi a carico degli operatori che prestano assistenza;

(c) lo status giuridico, compresa l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri agli Stati che prestano assistenza, alle organizzazioni umanitarie riconosciute, agli operatori in prima linea e ai volontari ad operare sul loro territorio per la durata dell'operazione di assistenza, conformemente al diritto dell'Unione applicabile e, se necessario, in deroga ad esso;

(d) l'assistenza in denaro e sotto forma di buoni, compresa l'agevolazione dell'ingresso di tali fondi e valute aiutando gli Stati e altri operatori che prestano assistenza ai fini dell'erogazione di assistenza esterna;

(e) il trasporto, comprese le autorizzazioni accelerate e il passaggio prioritario per i veicoli e gli aeromobili utilizzati direttamente dagli operatori che prestano assistenza o per loro conto e, se necessario, in deroga alle norme vigenti per la durata dell'operazione di assistenza. Gli Stati membri si adoperano per l'esenzione dalle tariffe nazionali applicabili, compresi i pedaggi autostradali e le tasse portuali, e concedono di conseguenza un passaggio prioritario sulle loro reti di trasporto nazionali.

Qualora tali misure siano applicate in situazioni di conflitto armato, esse sono attuate nel pieno rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili, dei principi umanitari e conformemente al regolamento sugli aiuti umanitari.

Or. en

Emendamento 1085
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) aiutando lo Stato richiedente a fornire agli Stati e ad altri operatori che prestano assistenza le risorse seguenti:
	(a) il personale di soccorso, anche mediante procedure accelerate per il riconoscimento temporaneo delle qualifiche professionali, delle patenti di guida e di altri attestati necessari per l'esercizio di funzioni di assistenza, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e, se necessario, mediante deroga, per la durata dell'operazione di assistenza, per tutte le categorie di personale di soccorso, compresi i volontari e i professionisti non

regolamentati;

(b) le attrezzature e i materiali mobilitati nell'ambito delle operazioni di assistenza all'interno dell'Unione prevedendo procedure amministrative semplificate e accelerate conformemente alle norme del mercato unico. Per le attrezzature e le merci importate da paesi esterni all'Unione, si applica la franchigia doganale conformemente al codice doganale dell'Unione, comprese le procedure di sdoganamento accelerato e il diritto di riesportazione di qualsiasi attrezzatura o merce inutilizzata da parte dello Stato o dell'operatore che presta assistenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire meccanismi di recupero dell'IVA semplificati e accelerati per evitare indebiti oneri amministrativi a carico degli operatori che prestano assistenza;

(c) lo status giuridico, compresa l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri agli Stati che prestano assistenza, alle organizzazioni umanitarie riconosciute, agli operatori in prima linea e ai volontari ad operare sul loro territorio per la durata dell'operazione di assistenza, conformemente al diritto dell'Unione applicabile e, se necessario, in deroga ad esso.

Or. en

Emendamento 1086
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) se del caso, le azioni sostenute contribuiscono all'integrazione delle soluzioni del sistema globale di

	navigazione satellitare (GNSS) nei sistemi di trasporto, in particolare il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), quale mezzo per rafforzare la resilienza, la ridondanza e la continuità operativa delle infrastrutture di trasporto critiche; tali azioni, compresi lo sviluppo, l'implementazione e l'integrazione a bordo di soluzioni basate sul GNSS, possono essere applicabili a norma del regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 1087
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'efficacia della risposta la Commissione coadiuva gli Stati membri che offrono assistenza:	1. ***In caso di attivazione del meccanismo,*** ai fini dell'efficacia della risposta la Commissione coadiuva gli Stati membri che offrono assistenza:

Or. fr

Emendamento 1088
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'efficacia della risposta la Commissione coadiuva gli Stati membri che offrono assistenza:	1. Ai fini dell'efficacia della risposta la Commissione ***coordina e*** coadiuva gli Stati membri che offrono assistenza:

Or. en

Emendamento 1089
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) individuando e aprendo l'accesso a attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per suo tramite, ad esempio in termini di servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo, e facilitando loro l'accesso a tali risorse;	(a) individuando e aprendo l'accesso a attrezzature, ***contromisure mediche,*** risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per suo tramite, ad esempio in termini di servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo, e facilitando loro l'accesso a tali risorse;

Or. en

Emendamento 1090
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) individuando e aprendo l'accesso a attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per suo tramite, ad esempio in termini di servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo, e facilitando loro l'accesso a tali risorse;	(a) individuando e aprendo l'accesso a attrezzature, ***contromisure mediche,*** risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per suo tramite, ad esempio in termini di servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo, e facilitando loro l'accesso a tali risorse;

Or. en

Emendamento 1091
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) comunicando e condividendo informazioni su attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e favorendo l'istituzione e il mantenimento/manutenzione di poli logistici che agevolino la messa in comune;	(b) comunicando e condividendo informazioni su attrezzature, ***contromisure mediche,*** risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e favorendo l'istituzione e il mantenimento/manutenzione di poli logistici che agevolino la messa in comune;

Or. en

Emendamento 1092
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) comunicando e condividendo informazioni su attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e favorendo l'istituzione e il mantenimento/manutenzione di poli logistici che agevolino la messa in comune;	(b) comunicando e condividendo informazioni su attrezzature, ***contromisure mediche,*** risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e favorendo l'istituzione e il mantenimento/manutenzione di poli logistici che agevolino la messa in comune;

Or. en

Emendamento 1093
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) individuando gli Stati membri più idonei a ospitare poli di evacuazione medica, tenendo conto della vicinanza geografica alle regioni colpite da conflitti

	armati o crisi umanitarie complesse, delle infrastrutture mediche civili e militari esistenti, dell'esperienza operativa nelle evacuazioni mediche e della capacità di operare e trasferire pazienti provenienti da paesi al di fuori del territorio dell'UE.

Or. en

Emendamento 1094
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) preparando la mobilitazione e lo spiegamento di esperti e squadre EUCP;	(e) preparando la mobilitazione e lo spiegamento di esperti e squadre EUCP***, incluso il personale sanitario qualificato, nel rispetto nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze degli Stati membri***;

Or. it

Emendamento 1095
Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo e tenuto conto della propria valutazione, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1096
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo e tenuto conto della propria valutazione, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato;	(h) provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo e tenuto conto della propria valutazione, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato***, anche in relazione a rischi connessi al clima previsti***;

Or. en

Emendamento 1097
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo ***e*** tenuto conto della ***propria*** valutazione, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato;	(h) provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo tenuto conto della valutazione ***fornita da quest'ultimo***, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato;

Or. fr

Emendamento 1098
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) provvedendo all'assegnazione di mezzi di risposta, su richiesta, agli Stati membri colpiti da catastrofi di carattere sanitario, di origine naturale o antropica;

Or. en

Emendamento 1099
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) agevolando le azioni che consentono l'attivazione di poli di evacuazione medica e l'evacuazione medica stessa, compreso il trasferimento transfrontaliero di pazienti tra Stati membri in situazioni in cui i sistemi sanitari nazionali sono sovraccarichi, garantendo il rapido spiegamento di squadre mediche transfrontaliere, il coordinamento dei servizi di ambulanza e trasporto aereo e la continuità dell'assistenza ai pazienti trasferiti.

Or. en

Emendamento 1100
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Oliver Schenk, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) fornendo meccanismi di pagamento operativi semplificati o strumenti di pagamento operativi preautorizzati gestiti dalla Commissione per consentire alle squadre dispiegate e ai

	mezzi di risposta di provvedere alle necessità logistiche immediate durante lo spiegamento, compresi il carburante, il trasporto locale e le forniture operative essenziali.

Or. en

Emendamento 1101
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) promuovendo l'interoperabilità e agevolando la compatibilità delle attrezzature, come pure lo sviluppo di procedure standardizzate, al fine di affrontare gli ostacoli pratici incontrati nelle operazioni transfrontaliere e aumentarne l'efficacia.

Or. en

Emendamento 1102
Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle	1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti***, tra cui operatori sanitari qualificati,*** o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli

misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.	Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica***; gli operatori sanitari qualificati dispiegati godono di tutela giuridica, compresi un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale, la sicurezza personale e il riconoscimento dei servizi prestati***.
	Or. en

Emendamento 1103
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.	1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti***, includendo forza lavoro sanitaria qualificata,*** o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.
	Or. it

Emendamento 1104
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.	1. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti***, tra cui operatori sanitari qualificati,*** o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1105
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È possibile ricorrere al meccanismo unionale e alle capacità del polo per sostenere lo spiegamento di esperti o di squadre EUCP quando il meccanismo unionale fornisce supporto nei casi di cui all'articolo 29. Al fine di sostenere la squadra EUCP e facilitare i contatti con il polo, possono essere integrati nella squadra esperti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresa la task force sanitaria dell'UE istituita ai sensi dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 851/2004[21] **.** Esperti inviati da agenzie ONU o da altre	2. È possibile ricorrere al meccanismo unionale e alle capacità del polo per sostenere lo spiegamento di esperti o di squadre EUCP ***anche*** quando il meccanismo unionale fornisce supporto nei casi di cui all'articolo 29. ***Qualora negli Stati membri non siano disponibili le abilità o competenze specifiche pertinenti,*** al fine di sostenere la squadra EUCP e facilitare i contatti con il polo, possono essere integrati nella squadra esperti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresa la task force sanitaria dell'UE istituita ai sensi

organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.	dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 851/2004[21]***, nonché*** esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.
[21] Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).	[21] Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Or. it

Emendamento 1106
Marc Jongen, Volker Schnurrbusch, Anja Arndt, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È possibile ricorrere al meccanismo unionale e alle capacità ***del polo*** per sostenere lo spiegamento di esperti o di squadre EUCP quando il meccanismo unionale fornisce supporto nei casi di cui all'articolo 29. Al fine di sostenere la squadra EUCP e facilitare i contatti con ***il polo***, possono essere integrati nella squadra esperti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresa la task force sanitaria dell'UE istituita ai sensi dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 851/2004***[21]***. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.	2. È possibile ricorrere al meccanismo unionale e alle capacità ***dell'ERCC*** per sostenere lo spiegamento di esperti o di squadre EUCP quando il meccanismo unionale fornisce supporto nei casi di cui all'articolo 29. Al fine di sostenere la squadra EUCP e facilitare i contatti con ***l'ERCC***, possono essere integrati nella squadra esperti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresa la task force sanitaria dell'UE istituita ai sensi dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 851/2004. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.
[21] Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del	

21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

I riferimenti al polo dovrebbero essere eliminati e sostituiti con riferimenti all'ERCC al fine di garantire la coerenza con la soppressione del polo come struttura separata ed evitare la duplicazione delle funzioni di coordinamento operativo nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile.

Emendamento 1107
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Laddove l'efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d'urgenza e settoriali specialistiche.	3. Laddove l'efficacia operativa lo richieda***, e qualora negli Stati membri non siano disponibili le pertinenti abilità o competenze specifiche***, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d'urgenza e settoriali specialistiche.

Or. it

Emendamento 1108
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri designano***, sotto la propria responsabilità,*** gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre EUCP;	(a) gli Stati membri designano gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre EUCP;

Or. it

Emendamento 1109
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'impiego di operatori sanitari garantisce la loro tutela giuridica, la copertura della responsabilità professionale, la sicurezza personale e il riconoscimento dei servizi forniti.

Or. fr

Emendamento 1110
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il dispiegamento dei professionisti sanitari garantisce la loro protezione giuridica, la copertura della responsabilità professionale, la sicurezza personale e il riconoscimento dei servizi prestati.

Or. it

Emendamento 1111
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli operatori sanitari qualificati dispiegati godono di tutela giuridica, compresi la copertura assicurativa per la responsabilità professionale, la sicurezza personale e il riconoscimento dei servizi prestati.

Or. en

Emendamento 1112
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 bis
	Prontezza alla ripresa
	1. Al fine di garantire un approccio globale al ciclo di gestione delle catastrofi e conformemente al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofe, l'Unione e gli Stati membri rafforzano la prontezza alla ripresa quale settore d'azione specifico disciplinato dal presente regolamento. La prontezza alla ripresa mira a conseguire una ripresa resiliente mediante una pianificazione, una governance e finanziamenti preventivi per rendere la ripresa più rapida, inclusiva e sostenibile e, ove possibile, migliorare le condizioni precedenti la catastrofe integrando le misure di rafforzamento della resilienza e i principi della "migliore ricostruzione".

2. Gli Stati membri istituiscono e riesaminano periodicamente un quadro di riferimento per la prontezza alla ripresa, che comprenda sistemi, politiche, accordi istituzionali, meccanismi di finanziamento, capacità tecniche e sistemi di dati preesistenti alla catastrofe, con processi inclusivi, che consentano una ripresa e una ricostruzione tempestive, efficienti ed eque dopo le catastrofi.

3. I quadri di riferimento per la prontezza alla ripresa valutano, tra l'altro: (a) la chiarezza dei mandati istituzionali, dei meccanismi di coordinamento e delle responsabilità a tutti i livelli di governo per la ripresa e la ricostruzione dopo la catastrofe; (b) la disponibilità di meccanismi di finanziamento prestabiliti e accessibili per sostenere una ripresa e una ricostruzione tempestive; (c) le capacità tecniche e umane necessarie per le valutazioni delle necessità in seguito alla catastrofe, la pianificazione della ripresa, la progettazione e l'attuazione di infrastrutture resilienti; (d) la disponibilità di dati di riferimento, di informazioni sui rischi e di sistemi di informazione interoperabili a sostegno di una pianificazione della ripresa, di un monitoraggio e di una valutazione delle lezioni apprese basati su dati concreti; (e) la partecipazione delle comunità locali, della società civile, di soggetti del settore privato e dei gruppi a rischio ai processi decisionali e di pianificazione della ripresa.

4. La Commissione può sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nel rafforzamento dei quadri per la prontezza alla ripresa, anche mediante lo scambio di conoscenze, le competenze tecniche e lo sviluppo di capacità nell'ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, garantendo la coerenza con la prevenzione, la preparazione e la risposta e contribuendo alla resilienza a lungo termine.

Or. en

Emendamento 1113
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:	La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero***, in stretto coordinamento, con coerenza e complementarità rispetto al quadro giuridico in materia di sicurezza sanitaria dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/2371, e ai mandati delle agenzie e degli organismi competenti dell'Unione, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), a seconda dei casi***, in particolare tramite:

Or. en

Emendamento 1114
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:	La Commissione***, fatto salvo il principio di sussidiarietà e la ripartizione delle competenze in materia di sanità tra gli Stati membri e l'Unione in virtù del diritto primario dell'Unione europea,*** supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle

	capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:

Or. en

Emendamento 1115
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:	La Commissione ***coordina e*** supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ***siano esse di origine naturale o antropica, sulla base dell'approccio "One Health",*** in particolare tramite:

Or. en

Emendamento 1116
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:	La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta ***alle emergenze sanitarie e*** alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero***, in cooperazione con l'EMA e l'ECDC,*** in particolare tramite:

Or. en

Emendamento 1117
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:	La Commissione supporta ***e affianca*** gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute ***dei cittadini e del personale sanitario*** a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:

Or. it

Emendamento 1118
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;	(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza***, compreso lo sviluppo di un quadro di riferimento dell'Unione per il monitoraggio in tempo reale della capacità delle unità di terapia intensiva, basato su definizioni standardizzate di tale capacità che riflettano il livello di supporto d'organo fornito, compresa la ventilazione meccanica invasiva, la terapia con vasocostrittori e la terapia renale sostitutiva, nonché il fabbisogno associato di personale di terapia intensiva, che includano almeno dati sulla disponibilità di posti letto in terapia intensiva, sui tassi di occupazione, sul personale di terapia intensiva impiegato e sulla disponibilità di attrezzature negli Stati membri, e che sia interoperabile con lo Spazio europeo dei dati sanitari***;

Or. en

Emendamento 1119
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;	(a) il sostegno a raccolta di dati ***sanitari***, ***analisi e rendicontazione a livello dell'UE, come pure*** scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza***, anche per quanto riguarda le malattie croniche, complesse e non trasmissibili***;

Or. en

Emendamento 1120
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;	(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza***, anche mediante il miglioramento della capacità di previsione e di anticipazione dei rischi***;

Or. en

Emendamento 1121
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;	(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza ***ai livelli nazionale, regionale e locale***;

Or. en

Emendamento 1122
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) lo sviluppo di un quadro per promuovere la fiducia della popolazione nelle informazioni mediche ufficiali e la lotta alla disinformazione in ambito medico;

Or. fr

Emendamento 1123
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;	(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento***, garantendo la disponibilità di medicinali, attrezzature e materiali di consumo specifici per le unità di terapia intensiva come parte delle scorte di emergenza a livello dell'Unione, con particolare attenzione ai medicinali a rischio di carenza durante le crisi***

	sanitarie, e sostenendo la capacità produttiva di risposta rapida per vaccini e altre contromisure mediche durante le emergenze di sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 1124
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte ***e*** spiegamento;	(b) ***azioni di sostegno volte a rafforzare le catene di approvvigionamento delle contromisure mediche e*** l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche di quelle descritte nella strategia sulle contromisure mediche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte***,*** spiegamento ***e altre azioni pertinenti***;

Or. en

Emendamento 1125
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;	(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento ***nonché rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento e garantendone la tempestiva disponibilità in tempi di crisi***;

Or. en

Emendamento 1126
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;	(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte***, conoscenza delle scorte nazionali, prenotazione di linee di produzione situate nell'Unione europea mobilitabili in caso di crisi*** e spiegamento;

Or. fr

Emendamento 1127
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;	(b) l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento***, sostenendo azioni volte a:*** ***(i) costituire scorte di contromisure mediche finite, comprese le formulazioni farmaceutiche finite e i dispositivi di protezione individuale;*** ***(ii) costituire scorte di prodotti non finiti;*** ***(iii) costituire scorte di materie prime, eccipienti e principi attivi farmaceutici (API) necessari per la produzione di***

contromisure mediche;

(iv) sostenere e facilitare la gestione delle scorte, lo stoccaggio e i sistemi di stoccaggio e costituzione delle scorte a livello dell'Unione, compresi, se del caso, il rifornimento, la rotazione e lo smaltimento sostenibile delle scorte;

(v) sostenere l'individuazione del fabbisogno di contromisure mediche ai fini della costituzione di scorte.

Or. en

Emendamento 1128
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno all'elaborazione di piani a livello nazionale e dell'UE volti ad affrontare la comparsa e la diffusione di agenti patogeni resistenti agli antimicrobici, tenendo conto dell'approccio "One Health", compreso il coordinamento tra le autorità sanitarie pubbliche, veterinarie e ambientali.

Or. en

Emendamento 1129
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sviluppo delle capacità;	(c) ***solide misure di*** sviluppo delle capacità***, tra cui:***

(i) l'aumento della disponibilità accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento, nonché miglioramento del monitoraggio a lungo termine della copertura vaccinale, dell'adesione al programma di vaccinazione e dell'immunizzazione;

(ii) il sostegno agli Stati membri affinché modernizzino i sistemi di dati sanitari e oncologici, compresi l'interoperabilità, l'integrazione dei dati e la capacità di segnalazione rapida;

(iii) misure che garantiscano la continuità dei servizi sanitari essenziali durante le emergenze sanitarie, compresi lo screening, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza a lungo termine, in particolare per i pazienti oncologici.

Or. en

Emendamento 1130
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sviluppo delle capacità;	(c) sviluppo delle capacità***, tra cui il rafforzamento della resilienza del personale sanitario dell'Unione mediante lo sviluppo di conoscenze e competenze riguardanti potenziali emergenze sanitarie pubbliche, l'elaborazione di programmi di formazione e di esercitazione, nonché l'agevolazione della mobilitazione rapida e dello spiegamento transfrontaliero di personale qualificato***;

Or. en

Emendamento 1131
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sviluppo delle capacità;	(c) ***la collaborazione con gli Stati membri, gli operatori economici, l'industria e la società civile per migliorare il coordinamento dello*** sviluppo delle capacità***, anche mediante l'ampliamento delle riserve di capacità produttiva e dei contratti di produzione per garantire una disponibilità prolungata di contromisure mediche durante le crisi***;

Or. en

Emendamento 1132
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sviluppo delle capacità,	(c) sviluppo delle capacità, ***in particolare industriali, di produzione di contromisure mediche identificate come strategiche in caso di crisi;***

Or. fr

Emendamento 1133
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sviluppo della formazione degli

operatori sanitari per rafforzarne il coordinamento e promuoverne la partecipazione attiva alla pianificazione, alla preparazione, alla formazione e agli interventi operativi;

Or. fr

Emendamento 1134
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il dispiegamento di squadre sanitarie mobili, capacità di telemedicina e soluzioni diagnostiche sul campo, in particolare per le zone insulari, remote, frontaliere e altre zone geograficamente meno accessibili;

Or. el

Emendamento 1135
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) il sostegno alla preparazione delle strutture di assistenza primaria e alla loro interconnessione con le strutture ospedaliere, di trasferimento e di laboratorio in tempi di crisi;

Or. el

Emendamento 1136
Ruggero Razza

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese.	(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, ***nel rispetto del ruolo centrale delle autorità pubbliche nazionali,*** e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese***, garantendo l'interoperabilità senza imporre standard obbligatori agli Stati membri***.

Or. it

Emendamento 1137
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) azioni di sostegno alla resilienza e alla sostenibilità del personale sanitario, tra cui:
	(i) sostegno allo sviluppo di un sistema rafforzato per il monitoraggio della capacità del personale sanitario e oncologico, la previsione delle carenze e il coordinamento delle risposte a livello dell'Unione;
	(ii) sostegno alle misure volte a rafforzare la resilienza del personale, comprese disposizioni relative alla formazione e misure volte a garantire livelli sufficienti di personale, la riassegnazione e il miglioramento del livello delle competenze, al fine di mantenere la continuità dei servizi sanitari essenziali

durante le emergenze sanitarie.

Or. en

Emendamento 1138
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali e le iniziative sanitarie globali, al fine di rafforzare le infrastrutture sanitarie globali, la preparazione e la capacità di agire e promuovere un accesso equo e tempestivo alle contromisure mediche, anche mediante la cooperazione con i partner dei settori della ricerca e della produzione nei paesi a reddito basso e medio-basso.

Or. en

Emendamento 1139
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) definizione di norme relative alla certificazione, alla formazione, alle attrezzature e allo spiegamento transfrontaliero di personale medico intesi come categoria specifica di risorse di rescEU, in grado di rafforzare i sistemi sanitari nazionali durante le emergenze sanitarie dichiarate, le crisi complesse e le operazioni di protezione civile con una dimensione sanitaria.

Or. en

Emendamento 1140
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali e le iniziative sanitarie globali, al fine di rafforzare la preparazione globale e promuovere un accesso equo e tempestivo alle contromisure mediche, anche attraverso la collaborazione con i partner dei paesi a reddito basso e medio-basso.

Or. en

Emendamento 1141
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la garanzia di un coordinamento efficace e tempestivo tra le autorità di protezione civile e le autorità sanitarie a livello dell'Unione e nazionale, al fine di garantire la complementarità delle azioni, evitare sovrapposizioni e consentire uno spiegamento rapido, coerente ed efficiente delle capacità a livello sanitario;

Or. en

Emendamento 1142
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il sostegno all'elaborazione di piani a livello nazionale e dell'UE volti ad affrontare la comparsa e la diffusione di agenti patogeni resistenti agli antimicrobici, tenendo conto dell'approccio "One Health", compreso il coordinamento tra le autorità sanitarie pubbliche, veterinarie e ambientali;

Or. en

Emendamento 1143
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la garanzia della continuità dei servizi sanitari essenziali durante le emergenze sanitarie, compresi la prevenzione, lo screening, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza a lungo termine, in particolare per i gruppi vulnerabili, comprese le malattie croniche e non trasmissibili;

Or. en

Emendamento 1144
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo del personale addetto alla protezione civile e alle emergenze sanitarie, anche mediante finanziamenti specifici per gli istituti di istruzione e i centri di formazione specializzati;

Or. en

Emendamento 1145
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali e le iniziative sanitarie globali, al fine di rafforzare la preparazione e la resilienza globali e promuovere un accesso equo e tempestivo alle contromisure mediche, anche mediante la cooperazione con i partner dei settori della ricerca e della produzione.

Or. en

Emendamento 1146
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) il sostegno allo spiegamento e al coordinamento del personale medico transfrontaliero, anche mediante quadri di spiegamento chiari, finanziamenti

adeguati e il riconoscimento del ruolo di tale personale nella capacità di risposta alle emergenze sanitarie dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1147
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) l'adozione, ove possibile, di metodi di appalto e quadri di gara flessibili adatti a tutte le parti, favorendo una maggiore comprensione delle diverse esigenze e dei diversi obiettivi;

Or. en

Emendamento 1148
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) il sostegno alle misure volte a rafforzare la resilienza del personale sanitario, comprese disposizioni relative alla formazione e misure volte a garantire livelli sufficienti di personale, la riassegnazione e il miglioramento del livello delle competenze;

Or. en

Emendamento 1149
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) la promozione, a norma dell'articolo 26, del coordinamento e della condivisione dei dati tra gli Stati membri in relazione alle scorte di contromisure mediche, sostenendone l'efficienza, garantendo la chiarezza in merito alla disponibilità e agevolando l'eventuale diffusione di contromisure mediche in tutta l'Unione, conformemente all'articolo 26;

Or. en

Emendamento 1150
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra i centri di assistenza specializzati in tutti gli Stati membri, anche mediante quadri di coordinamento, accordi per il trasferimento dei pazienti e la mappatura delle capacità specializzate disponibili a livello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1151
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d quater) la preparazione delle persone a future catastrofi ed epidemie mediante piani annuali di prevenzione, compresi i piani di vaccinazione;

Or. en

Emendamento 1152
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) il sostegno all'elaborazione di piani a livello nazionale e dell'Unione volti ad affrontare la comparsa e la diffusione di agenti patogeni resistenti agli antimicrobici, tenendo conto dell'approccio "One Health", compreso il coordinamento tra le autorità sanitarie pubbliche, veterinarie e ambientali.

Or. en

Emendamento 1153
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Unione istituisce una capacità europea di emergenza sanitaria coordinata e operativa nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile per garantire una risposta rapida, coordinata ed equa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale capacità comprende una riserva dispiegabile di personale medico, scorte strategiche di contromisure mediche, un sistema coordinato per il trasferimento

transfrontaliero dei pazienti, nonché un sostegno mirato agli Stati membri con capacità sanitarie limitate. L'attuazione è guidata dai principi di solidarietà e di parità di accesso all'assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 1154
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il comitato opera in due distinte configurazioni, rispettivamente dedicate alle questioni concernenti la protezione civile di cui al titolo II e alle emergenze sanitarie di cui al titolo III. Il comitato è composto, a seconda della configurazione, da rappresentanti delle autorità di protezione civile e sanitarie degli Stati membri.

Or. it

Emendamento 1155
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato e	***soppresso***

tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non partecipano alle deliberazioni su questioni relative all'ammissibilità di soggetti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

Or. it

Emendamento 1156
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 35 bis
	Monitoraggio, valutazione e riesame
	La Commissione garantisce il costante monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento e dell'efficienza del meccanismo unionale di protezione civile nel conseguimento dei suoi obiettivi. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ne effettua una valutazione tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:
	(a) l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto per l'UE delle azioni intraprese a norma del presente regolamento;
	(b) la coerenza e la complementarità del meccanismo con altri strumenti pertinenti dell'Unione, anche nei settori della preparazione alle emergenze sanitarie, degli aiuti umanitari, della sicurezza e della difesa;

(c) l'adeguatezza dei dispositivi di governance e dei meccanismi di coordinamento;

(d) la disponibilità, la prontezza e l'efficacia nello spiegamento delle risorse sostenute a norma del presente regolamento, compresi eventuali risorse a duplice uso;

(e) gli effetti del meccanismo sulla prevenzione, la preparazione e la risposta a livello dell'Unione e degli Stati membri;

(f) il rispetto del carattere civile del meccanismo e, se del caso, la conformità ai principi umanitari applicabili;

(g) l'adeguatezza e l'efficienza delle risorse finanziarie assegnate a norma del presente regolamento.

La valutazione si basa su indicatori qualitativi e quantitativi e tiene conto dei pareri degli Stati membri, delle agenzie dell'Unione competenti, delle organizzazioni della società civile, dei partner operativi e di altri portatori di interessi. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1157
Christophe Clergeau, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 35 bis
	Monitoraggio, valutazione e riesame
	La Commissione garantisce il costante monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento e dell'efficienza del meccanismo unionale di protezione civile nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ne effettua una valutazione tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

La valutazione esamina in particolare la produzione e la disponibilità di contromisure mediche nell'Unione e se le catene di approvvigionamento di tali contromisure siano sufficientemente stabili e resilienti da garantire un approvvigionamento di contromisure mediche cruciali ai fini della garanzia della salute dei pazienti e del personale medico, anche al di fuori e durante i periodi di crisi. La valutazione si basa su indicatori qualitativi e quantitativi e tiene conto dei pareri degli Stati membri, delle agenzie dell'Unione competenti, delle organizzazioni della società civile, dei partner operativi e di altri portatori di interessi. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1158
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE o del regolamento (UE) 2021/522, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.	1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE o del regolamento (UE) 2021/522, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura ***ed è composto da***

rappresentanti delle autorità di protezione civile e sanitarie degli Stati membri, nonché da rappresentanti delle autorità locali e regionali, dei volontari e delle organizzazioni non governative.

Or. en

Emendamento 1159
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Sostegno all'attuazione di una "Settimana europea della resilienza" da svolgersi annualmente, di un "marchio europeo di resilienza" e di altre iniziative pertinenti a livello dell'Unione che promuovano la prevenzione, la preparazione e la resilienza della società ai rischi di catastrofe, ricompensino gli sforzi locali innovativi e facilitino lo scambio e la diffusione di buone pratiche in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1160
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) Supporto agli Stati membri per la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione del pubblico, sostenendoli nelle attività d'informazione del pubblico sui sistemi di allerta, anche a livello	(f) Supporto agli Stati membri per la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione del pubblico, ***l'elaborazione e l'uso di strumenti partecipativi e di rilevamento rapido,*** sostenendoli nelle

transfrontaliero.	attività d'informazione del pubblico sui sistemi di allerta, anche a livello transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 1161
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) Supporto agli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, comprese soluzioni basate sulla natura e il ripristino degli ecosistemi, volti alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di catastrofe.

Or. en

Emendamento 1162
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) Supporto agli Stati membri nell'integrazione di proiezioni climatiche orientate al futuro nella pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1163
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) Supporto agli Stati membri nell'elaborazione di misure di prevenzione e preparazione sensibili alle esigenze dei minori, compresa un'educazione ai rischi di catastrofe adeguata all'età e protocolli di protezione specifici per i minori affidati a istituti.

Or. en

Emendamento 1164
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) Supporto agli Stati membri nello sviluppo e nel miglioramento dell'accesso ai programmi di formazione per volontari e soccorritori.

Or. en

Emendamento 1165
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h ter) Risposta alle carenze di personale sanitario nel contesto delle emergenze sanitarie, anche sostenendo la formazione, il trattenimento in servizio e la mobilità transfrontaliera degli operatori sanitari e finanziando alloggi e

servizi essenziali per il personale medico dispiegato in zone scarsamente servite o colpite da crisi.

Or. en

Emendamento 1166
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione, della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi.	(c) Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione, della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi***, comprese le competenze relative ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale e alla salute pubblica***.

Or. en

Emendamento 1167
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione, della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute	(c) Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione, della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute

a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi.	a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi***, compresi i volontari***.

Or. en

Emendamento 1168
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) Istituzione e amministrazione di programmi di diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e incoraggiamento dell'introduzione e dell'impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale, acquisizione compresa.	(d) Istituzione e amministrazione di programmi di diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e incoraggiamento dell'introduzione e dell'impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale, acquisizione compresa***, in particolare le tecnologie e gli approcci a sostegno dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'azione preventiva e della resilienza ambientale***.

Or. en

Emendamento 1169
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) Collaborazione con gli Stati membri per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi, compresa la consulenza scientifica e tecnica, e trasporre	(d) Collaborazione con gli Stati membri per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi, compresa la consulenza scientifica e tecnica, ***anche in***

le informazioni scientifiche in informazioni operative.	***materia di clima, ambiente e salute*** e trasporre le informazioni scientifiche in informazioni operative.

Or. en

Emendamento 1170
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) Collaborazione con gli Stati membri per monitorare le catastrofi e***, se del caso,*** l'impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche.	(e) Collaborazione con gli Stati membri per monitorare le catastrofi e ***valutare sistematicamente*** l'impatto dei cambiamenti climatici ***sui rischi di catastrofe, anche mediante proiezioni orientate al futuro,*** e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche.

Or. en

Emendamento 1171
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) Collaborazione con gli Stati membri per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica e promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l'ERCC e altri sistemi informatici d'interesse.	(f) Collaborazione con gli Stati membri per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel settore dei rischi di origine naturale o antropica***, anche per migliorare la preparazione ai rischi di natura climatica e ambientale,*** e promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l'ERCC e altri sistemi informatici d'interesse.

Or. en

Emendamento 1172
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) Sostegno alle azioni di preparazione preventiva basate sulle previsioni dei rischi climatici e sulle informazioni di allerta rapida.

Or. en

Emendamento 1173
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – comma 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(o bis) Supporto agli Stati membri nel garantire che le misure di preparazione e risposta siano pienamente accessibili alle persone con disabilità, anche mediante sistemi inclusivi di allerta rapida e protocolli dedicati di evacuazione e rifugio.

Or. en

Emendamento 1174
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) Agevolazione del trasporto a fini di	(f) Agevolazione del trasporto a fini di

preposizionamento e coordinamento temporanei dei mezzi di risposta.	preposizionamento e coordinamento temporanei dei mezzi di risposta***, in particolare per quanto riguarda i rischi legati al clima che si ripetono o si aggravano***.

Or. en

Emendamento 1175
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) Agevolazione del trasporto e altri costi a fini di assegnazione in disponibilità e coordinamento dei mezzi di risposta nei periodi di rischi stagionali intensificati.	(g) Agevolazione del trasporto e altri costi a fini di assegnazione in disponibilità e coordinamento dei mezzi di risposta nei periodi di rischi stagionali intensificati***, inclusi quelli intensificati a causa dei cambiamenti climatici***.

Or. en

Emendamento 1176
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) Trasferimento transfrontaliero di pazienti tra Stati membri in situazioni di sovraccarico del sistema sanitario, compresi i servizi coordinati di trasporto in ambulanza e aereo, lo spiegamento di personale medico transfrontaliero e le modalità di accoglienza e cura nello Stato membro di destinazione.

Or. en

Emendamento 1177
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)	Azioni ***di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2,*** rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)***, finanziabili fino al 100 %:*** ***(a) trasporto e supporto al funzionamento dei mezzi dell'ECPP registrati, di cui all'articolo 20;*** ***(b) trasporto e, se del caso, sostegno al funzionamento dell'assistenza offerta spontaneamente e non registrata nell'ECPP di cui all'articolo 20;*** ***(c) agevolazione del trasporto e supporto al funzionamento delle risorse di rescEU di cui all'articolo 21;*** ***(d) concessione di sovvenzioni per l'acquisto, da parte degli Stati membri, di attrezzature, risorse e servizi di trasporto e logistici;*** ***(e) spiegamento di personale esperto.***

Or. en

Emendamento 1178
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 5 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	SEZIONE 5 bis POSSIBILI AZIONI AMMISSIBILI DI PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE SANITARIE ***Azioni rispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f):***

(a) rafforzamento delle infrastrutture sanitarie critiche per far fronte alle crisi sanitarie sostenendo l'istituzione di strumenti per la sorveglianza, la previsione, la prevenzione e la gestione dei focolai, nonché potenziamento degli ospedali e altre strutture sanitarie critiche, compresa la loro continuità operativa e resilienza in scenari di crisi complesse, ibride e legate alla sicurezza;

(b) supporto alle azioni volte a promuovere, in tutta l'Unione, la prevenzione e preparazione alle crisi sanitarie, nonché la capacità di gestione delle crisi e di risposta ad esse a livello dell'Unione e nazionale, comprese prove di stress su base volontaria, la pianificazione delle emergenze e le esercitazioni di preparazione; meccanismi per il coordinamento efficiente della preparazione e della risposta e il coordinamento di tali azioni a livello dell'Unione;

(c) sostegno all'elaborazione e all'attuazione di strumenti e capacità per la raccolta di informazioni necessarie per la prevenzione delle crisi sanitarie e la preparazione ad esse, tra cui, ad esempio, la sorveglianza integrata, l'allerta rapida, la modellizzazione e la previsione, l'analisi degli eventi e le informazioni sulle contromisure mediche;

(d) sostegno alla risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero garantendo un rapido accesso alle contromisure mediche mediante l'approvvigionamento e la distribuzione di materiali e servizi, anche mediante l'adattamento delle contromisure mediche durante le crisi sanitarie e le donazioni agli Stati membri e ai partner internazionali;

(e) supporto alle azioni volte alla creazione di un quadro integrato e trasversale di comunicazione del rischio che contempli tutte le fasi di una crisi sanitaria, vale a dire prevenzione,

preparazione, risposta e ripresa;

(f) supporto alle azioni preventive volte a proteggere i gruppi vulnerabili dalle minacce per la salute e alle azioni volte ad adeguare la risposta alla crisi sanitarie e la loro gestione alle esigenze di tali gruppi vulnerabili;

(g) supporto alle azioni volte ad affrontare le conseguenze collaterali per la salute di una crisi sanitaria, comprese, se del caso e debitamente giustificate, misure volte a sostenere la continuità delle cure mediche essenziali e ininterrotte, in particolare nei casi in cui l'interruzione comporterebbe gravi rischi per la salute o la vita dei pazienti;

(h) supporto, in sinergia con altri programmi, a programmi di formazione e istruzione per il miglioramento delle competenze del personale sanitario e della sanità pubblica e a programmi per scambi temporanei di personale, in particolare al fine di migliorarne le competenze digitali, compreso il sostegno allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme di formazione digitale, sistemi di apprendimento online e strumenti di simulazione basati sulle TIC;

(i) supporto alla creazione e al coordinamento di laboratori di riferimento dell'Unione, centri di riferimento dell'Unione e centri di eccellenza;

(j) verifica dei dispositivi di preparazione e risposta degli Stati membri, per esempio riguardo alla gestione delle crisi sanitarie, alla resistenza antimicrobica e alla vaccinazione;

(k) comunicazione rivolta al pubblico nel contesto della gestione del rischio e della preparazione alle crisi sanitarie;

(l) supporto alle azioni volte alla rapida diffusione di misure sanitarie in risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Ciò può comprendere campagne di comunicazione e azioni che

contrastano la disinformazione;

(m) supporto alla convergenza verso l'alto delle prestazioni dei sistemi nazionali mediante lo sviluppo di indicatori sanitari, l'analisi e l'intermediazione delle conoscenze nonché l'organizzazione di prove di stress su base volontaria dei sistemi sanitari nazionali;

(n) supporto alle attività di indagine, di valutazione del rischio e di gestione del rischio riguardanti il nesso tra salute animale, fattori ambientali e malattie umane, anche durante le crisi sanitarie;

(o) supporto alle azioni volte a promuovere un approccio esteso a tutta la società e a tutta l'amministrazione pubblica nell'ambito della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie, compresa la cooperazione civile-militare, in particolare per garantire l'accesso alle contromisure mediche, compreso il duplice uso, e sostenere un quadro di cooperazione con l'industria e la società civile;

(p) supporto alle azioni volte a garantire l'accesso alle contromisure mediche, comprese quelle descritte nella strategia sulle contromisure mediche, mediante lo scambio di informazioni, il rafforzamento e il monitoraggio delle catene di approvvigionamento, gli accordi con i fabbricanti, in particolare per la riserva di capacità di produzione, il mantenimento di capacità di produzione costantemente disponibili e l'espansione della produzione di emergenza;

(q) supporto alla costituzione, al rifornimento, alla gestione e alla diffusione efficaci sotto il profilo dei costi di scorte strategiche di contromisure mediche, con le autorità nazionali degli Stati membri e i pertinenti organismi dell'Unione;

(r) supporto alle azioni volte a promuovere gli appalti regionali, congiunti e altre forma di appalti in

comune, anche per rafforzare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie a livello mondiale;

(s) supporto alla partecipazione della popolazione ai programmi di istruzione e formazione in materia di prevenzione e preparazione, compresa l'alfabetizzazione in materia di emergenza sanitaria;

(t) supporto a quadri di riferimento per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di azioni e strategie di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, anche mediante l'offerta di consulenza scientifica a sostegno dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti;

(u) supporto alla collaborazione con i paesi terzi, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e altri partner internazionali che promuovono iniziative di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie a livello mondiale, contribuendo agli obiettivi del regolamento.

Or. en